



Senato del Regno

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

In Nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele Terzo
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia

La Commissione permanente d'istruzione dell'Alta Corte di Giustizia, riunita in Camera di Consiglio, ha emanato la seguente
Sentenza

nel procedimento penale contro il Senatore Mortara Ludovico fu Marco Lelio, nato a Mantova il 16 aprile 1851, già Primo Presidente della Corte di Cassazione di Roma, ed altri

Sulla denuncia di Forcellini Annibale, con la quale si imputano, lo stesso Senatore Mortara ed altri, del reato di abuso d'autorità (art. 145 cod. pen.)

Letto gli atti e le requisitorie del P.M., con le quali chiede non doversi procedere per insussistenza dei fatti denunziati.

Adita la relazione del Commissario Delegato, Senatore S. E. Persico;

Atteso che la denuncia in esame si fonda sulla presunzione che nella decisione del ricorso proposto dal Forcellini contro la Società Anonima Miniere di Briatico, avanti la Corte di Cassazione di Roma, si siano

verificate due ordini di fatti; il primo dei qua-
li sarebbe, al dire del Denunciante, irregolare,
il secondo delittuoso: il primo consisterebbe
nel mutamento che la Corte avrebbe fatto del-
la propria decisione la quale, mentre dappri-
ma sarebbe stata per lo accoglimento del ri-
corso Forcellini, si sarebbe poi in altro mo-
mento capovolta, respingendosi invece con es-
so il ricorso motasini. Il secondo consi-
sterebbe nella illecita e delittuosa ingerenza
della decisione del ricorso avrebbe esercita-
ta il Primo Presidente della Cassazione, Senato
e Mortara, per ottenere il cambiamento della
decisione, onde favorire l'aut. Ottolenghi, lega-
le della Società Miniere su mentovata.

Entrambi però codesti ordini di fatti sono in-
teramente inesistenti, e la presunzione che su
di quelli si fonda è cervellotica e fantastica non
solo, ma costituisce una vera indegnità e un ol-
traggio per le persone che da essa sono colpite.

Altresoltanto, quanto al primo ordine di fatti, si
osserva come non vi sia disposizione di lega-
ge che faccia divieto al magistrato, fino a quan-
do la sua deliberazione non abbia acquistata
forza di sentenza, di mutare tale deliberazione
re melius perpensa; e la pronunzia non acqui-
sta forza di sentenza se non quando è stata
sottoscritta in originale dal giudice, e pubbli-
cata dal Cancolliere alla pubblica udienza.
Dottrina e giurisprudenza sono perfettamente con-
cordi su questo principio di diritto processuale:
tanto è vero che, nel giudizio civile, fin al mo-
mento in cui la sentenza è stata firmata
e pubblicata, la legge consente alla parte con-
tumace di comparire tardivamente in giudi-
zio e chiedere la riapertura dei termini per
una nuova discussione della causa.

Nella specie, pertanto, fosse pur vero che il Presidente del turno giudicante avesse ricorsi alla Corte per ritornare sopra alla presa decisione, egli non avrebbe mai commesso un atto illegale, o irregolare, ma avrebbe esercitato una facoltà che, nell'interesse della giustizia, gli era consentita.

Potrà certo essere riprovevole che la decisione del magistrato abbia potuto trapelare al di fuori del Santuario della Camera di Consiglio e si sia conosciuta, a quanto affermarsi dal denunciante, persino il numero dei voti coi quali si è formata la maggioranza; e non si comprende come tale rivelazione sia avvenuta, giacché è noto che i magistrati sono vincolati dal segreto della propria decisione fino a che questa non sia stata resa pubblica nei modi e nelle forme di legge, ma se non può indagarsi in qual modo siano pervenute a notizia del denunciante le varie fasi in cui la decisione è passata, né se l'asserito mutamento corrisponda a verità, certa cosa è però che tale preteso mutamento sarebbe avvenuto quando la sentenza ancora non esisteva, e da ciò non conseguirebbe né irregolarità, né illegalità da parte del Presidente del turno giudicante, né dei suoi colleghi.

In questo punto adunque la denuncia formula una censura che non ha base giuridica.

Altresoché, quanto al secondo ordine di fatti che consiste nella asserita illecita ingerenza di S. E. il Senatore Mortara nella decisione della Corte non vi ha espressione sufficiente per stigmatizzare la salumistica affermazione. Ognuno come vede l'illustre giuriconsulto, che fu sempre onore e vanto della Magistratura italiana; ognuno ne apprezza la illibata coscienza, la rigida severità e l'imparzialità assoluta nello adempi-

mento dei suoi doveri, onde non può che dichiararsi
a priori, senza veruna dimostrazione, che la denuncia
è oltraggiosa e non può esser fatta che a scopo di
ignobile ricatto. Il Senatore Mortara non era a
Roma quando fu trattato e deciso il noto ricorso, né
sulla decisione, attesa la sua assenza, avrebbe potuto
influire; né fanno prova luminosa le due lettere
che, subito dopo la denuncia in esame, gli furono
indirizzate a Massa, quando egli era colà nella
sua villa. Dagli avvocati Saffa e Navarini che fu-
rono i due difensori in Cassazione del ricorrente
Forcellini. Nella prima di dette lettere il prof. Saffa
si mostra indignato per codesto modo di procedere
usato, a sua insaputa, dal cliente e protesta alta-
mente con queste parole:

«Tengo a rinnovarle la mia stima, devozione ed
ammirazione e tutta la mia indignazione nell'ap-
prendero che si sia osato sollevare sospetti ingiuriosi
si contro l' E. V., gloria purissima della magistratura
italiana». Nella seconda lettera il prof. Navarini,
dopo aver esposto quanto gli era stato riferito circa
lo asserto mutamento della decisione sul noto ricorso,
così si esprime:

«Io non ho naturalmente la minima osservazio-
ne da fare, e se anche l'avessi, mi guarderei
bene dal farla; soltanto mi permetto di pregare Lei,
trattandosi di questione di massima di grande
rilievo, di voler leggere la sentenza prima che si
pubblichì. Soltanto così io mi sentirei completamen-
te rassicurato». Dunque se uno dei difensori del
Forcellini invoca l'intervento del Primo Presidente
Mortara onde esaminare la decisione della Corte, pri-
ma di lasciarla pubblicare, ciò vuol dire che tale
decisione non era conosciuta dal Mortara, ed
esclude che sulla stessa egli abbia potuto esercitare
qualsiasi influenza.

Riassumendo, dunque, su questo secondo punto,

non solo il ricorrente non ha fornito la benché
menoma prova del suo calunnioso asserto, ma
questo è totalmente smentito dalla prova con-
traria sorgente dalle due lettere dei Difensori di
costui, dalle quali risulta la inesistenza del
fatto addebitato.

Attesochè, per l'assoluta inesistenza dei fatti
denunciati, rimane inutile esaminare la
denuncia anche nei riguardi dei magistrati
che presero parte alla pronuncia della sentenza.
Per questi motivi.

Visto l'art. 17 del regolamento giudiziario
del Senato,

Dichiara non doversi procedere contro l'on.
Senatore S. E. Lodovico Mortara, e contro gli
altri individui coinvolti nella denuncia di
Annibale Forcellini, per inesistenza dei fatti
a loro ascritti.

Così deciso in Roma il 27 novembre 1923.

Melodia	"	Melodia
D'Ros	"	D'Ros
D'Andrea	"	D'Andrea
Castiglioni	"	Castiglioni
Chiappi	"	Chiappi
Fabri	"	Fabri
Bersani	"	Bersani

Per il Presidente

Fontana come